Prot. *vedi file segnatura xml allegato*
Class. X.10.05

Treviso,

Al Dirigente
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Provincia di Treviso
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: Gazzola S.n.c.– Via Pagnane, Comune di Castello di Godego (TV) - Contributo tecnico istruttorio sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In riferimento alla nota della Provincia di Treviso Prot. n. 9824 21/02/2020 (prot. ARPAV n. 18013 del 24/02/2020), con cui si richiedeva ad ARPAV parere sull' autorizzazione ordinaria gestione rifiuti (art. 208 e art.184-ter del D.Lgs. n. 152/2006), nell'ambito del procedimento autorizzativo unico ex art. 27-bis del TUA, facendo seguito alla Conferenza di Servizi e alle integrazioni trasmesse dalla Ditta e caricate sul portale della Provincia stessa, visto l'articolo 3 comma 2 lettera h) della L.R. n. 32/1996, si esprimono le considerazioni riportate nell'allegato contributo istruttorio in riferimento ai contenuti delle linee guida SNPA n. 23/2020 per l'applicazione della disciplina End-of-Waste di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Dall'istruttoria svolta da questa Agenzia si ritiene che i rifiuti inerti, della lavorazione della pietra e il ballast, riportati al paragrafo 4.1 della relazione allegata possano cessare la qualifica di rifiuto in conformità all'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle LG SNPA n. 23/2020, secondo quanto indicato dalla Ditta nella documentazione di richiesta e in quella integrativa, fatte salve le precisazioni e prescrizioni contenute nel contributo istruttorio allegato, di seguito sintetizzate.

1. La Ditta prevede di ritirare anche rifiuti dalla lavorazione della pietra aventi codice EER 010408, 010413 e 010410 e, circa l'attività di recupero e il settore di impiego degli EoW derivanti da questi codici, individua anche l'attività di cui alla lettera d) del punto 7.2.3 del DM 05/02/98: "*d) ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5]".* In merito a questa opzione si evidenzia che l'attività di recupero riportata nel DM 05/02/1998 è da riferire all'ambito dell'industria di lavorazione della pietra (industria lapidea). Visto che l'impianto non viene insediato all'interno di un sito di lavorazione della pietra attiva, né sono state fornite specificazioni circa le caratteristiche tecnico-prestazionali ed ambientali dell'EoW che si intende produrre e destinare al comparto dell'industria lapidea, tale possibile percorso di recupero non è stato considerato ai fini della presente istruttoria, mentre sono stati mantenuti gli utilizzi previsti dalla n orma UNI 11531-1 per le miscele non legate di aggregati riciclati.

2. In merito alle procedure di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso per i piccoli conferitori (par. 4.5 del PGO rev. 2 di settembre 2020) la Ditta fa riferimento all'art. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ossia fa rientrare in questa casistica "*I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti […]*". La procedura semplificata individuata dalla Ditta prevede per tali categorie di produttori: "*La compilazione del Modulo omologa rifiuto – Scheda descrittiva solo in corrispondenza dell'inizio del conferimento. La rielaborazione di tale modulo è effettuata nel caso di variazione di uno solo degli elementi conoscitivi dichiarati nella scheda. In sede di accettazione è sufficiente in tal caso, la presentazione del solo Formulario di identificazione dei rifiuti, per la registrazione del movimento*". Si ritiene che la scheda di omologa debba essere compilata per ogni produttore e per ogni lotto omogeneo/cantiere di provenienza del rifiuto. Compilazioni saltuarie potranno essere previste, indipendentemente dall'appartenenza alla categoria di cui all'art. 212, comma

8 del TUA, nel caso di rifiuti regolarmente generati per cui la cadenza sarà almeno annuale o per lotti omogenei.

3. I codici EER 010408, 010410, 010413 e 170508 non sono previsti al punto 7.1 del DM 05/02/98, ma sono riportati ai punti 7.2 e 7.11 del medesimo decreto ed essendo ivi condizionata l'attività di recupero per la realizzazione di sottofondi e rilevati stradali all'esecuzione del test di cessione sul tal quale, per questo codici è stata prevista l'esecuzione di tale test in ingresso prima dell'attività di recupero.

4. Per quanto concerne il codice EER 170508, in fase di caratterizzazione andrà posta attenzione alla presenza di amianto e l'attività di recupero per la produzione dell'EoW (miscela non legata di aggregati riciclati) è vincolata all'assenza di amianto sia artificiale che naturale (pietrisco amiantifero) sia sotto forma di frammenti che di fibre.

5. Per quanto concerne le miscele non legate di aggregati riciclati EoW si ritiene opportuna la sostituzione completa dei riferimenti prestazionali alla Circolare 5205/2005 con quelli della norma UNI 11531-1, come tra l'altro previsto dall'art. 3, comma 1 del DM 05/02/98.

6. Il PGO va revisionato per i seguenti aspetti, come meglio argomentato nella relazione istruttoria allegata:
   - vanno eliminati i refusi, in particolare le tipologie di rifiuti in ingresso che la Ditta ha rinunciato a trattare;
   - vanno definite le modalità di gestione delle non conformità del prodotto finito, distinguendo tra non conformità di tipo prestazionale e di tipo ambientale;
   - ogni riferimento alla Circolare n. 5205/2005 va sostituito, per quanto concerne i parametri prestazionali, con quello alla norma tecnica UNI 11531-1;
   - vanno recepite le indicazioni riguardanti i controlli analitici, indicati nel paragrafo 4.1, in modo particolare per i rifiuti della lavorazione della pietra e per il ballast ferroviario;
   - vanno inserite informazioni circa la marchiatura CE, ove pertinente, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011.

7. In merito alla tempistica di stoccaggio dell'EoW si ritiene che, non avendo la Ditta definito il tempo massimo di stoccaggio dell'EoW, lo stesso possa essere ricondotto agli spazi di stoccaggio previsti nelle specifiche aree destinate a questi materiali, ossia alla superficie di 3300 m^2.

8. La Ditta non ha predisposto il modello di dichiarazione di conformità. Pertanto la stessa deve produrlo, come richiesto dall'art. 184-ter, comma 3 (criterio dettagliato lettera e), sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale modello deve contenere le seguenti sezioni minime:
   - Ragione sociale del produttore;
   - Descrizione sintetica delle caratteristiche del prodotto ("aggregato riciclato non legato");
   - Numero del lotto di riferimento;
   - Usi previsti (ad esempio "uso come rilevato" oppure "uso come sottofondo", ecc);
   - Riferimento al lotto e ai rapporti di prova sia per gli aspetti prestazionali che ambientali;
   - Norma UNI di riferimento.

9. La dichiarazione di prestazione (DoP), assente nella documentazione fornita, deve essere prodotta ai sensi del Regolamento n. 305/2011, ove prevista e allegata alla dichiarazione di conformità.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.

il Dirigente
- *Dr. Marco Ostoich* -

OSTOICH
MARCO
21.04.2021
09:49:11
UTC

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici
Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti
Via Santa Barbara 31100 Treviso Italia
Tel. +39 0422 558650 e-mail: drtf@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

Responsabile del procedimento: Dr. Marco Ostoich
Responsabili dell'istruttoria: Dr. Luca Paradisi e Dr. Alessio Rainato.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

Informativa ai sensi del GDPR n. 2016/679:

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali sono trattati da persone autorizzate con modalità manuali ed elettroniche per l'espletamento dei compiti istituzionali relativi al presente procedimento ed acquisiti in via diretta dall'interessato o tramite altro Ente autorizzato alla trasmissione.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 con apposita istanza inoltrata direttamente al Dirigente della Struttura ARPAV competente per materia -in qualità di Designato al trattamento ai sensi della DDG n. 132 del 28/05/2018 e del D.Lgs. n. 101/2018- utilizzando, a tal fine, i recapiti riportati al seguente link: http://www.arpa.veneto.it/arpav/organizzazione.

I dati conferiti sono obbligatori per l'espletamento dell'attività istituzionale e saranno conservati secondo i termini indicati nel Piano di conservazione documentale allegato al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico di ARPAV.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede presso lo Studio Cavaggioni Scarl – Via L.Pirandello, n. 3/N – 37047 San Bonifacio (VR) – Tel. 045/6101835 e la casella mail utilizzabile dall'interessato per le questioni relative ai trattamenti dei propri dati è la seguente: dpo@arpa.veneto.it